



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 27/05/2025, n. 823: Sul principio di invarianza della soglia di anomalia.

Il terzo classificato ha impugnato con il ricorso introduttivo l'esito di una procedura aperta, lamentando la mancata esclusione delle imprese partecipanti collocate al primo e secondo posto della graduatoria. Con successivo ricorso per motivi aggiunti ha poi contestato il costo della manodopera e quindi il ribasso percentuale offerto dalla seconda classificata nonché sostenuto che, qualora l'Amministrazione avesse considerato il corretto ribasso percentuale riferibile a quest'ultima, la media percentuale dei ribassi formulati dai concorrenti sarebbe stata differente, il che gli avrebbe consentito di aggiudicarsi la commessa.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, il TAR Veneto ricorda come, a tenore dell'art. 108, c. 12, d.lgs. n. 36/2023, *"Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara"*.

Il TAR Veneto coglie l'occasione per evidenziare che, con questa disposizione, il codice dei contratti pubblici ha consacrato il c.d. principio di invarianza, che si traduce nella



“cristallizzazione delle offerte” e nella “immodificabilità della graduatoria”, neutralizzando gli effetti, anche relativi alle medie e ai punteggi, derivanti da provvedimenti amministrativi o giurisdizionali successivi all’aggiudicazione.

Osserva il TAR Veneto che tale principio ha l’obiettivo: a) di garantire continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, onde impedire che la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento fino alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, con una diseconomica dilatazione dei tempi di conclusione della gara e un irragionevole dispendio di risorse umane ed economiche (cfr. Cons. St., Sez. V, sent. n. 683/2021);

b) di impedire, o comunque vanificare, in prospettiva antielusiva, la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria, mossi dall’unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest’ultima, traendone vantaggio (Cons. St., Sez. V, sent. n. 7303/2021);

c) di tutelare l’affidamento *medio tempore* maturato dai partecipanti alla gara e salvaguardare l’interesse delle Amministrazioni alla stabilità degli assetti definiti e consolidati dalla chiusura di alcune fasi di gara, nonostante il rischio che, nelle more della partecipazione, la permanenza in gara del concorrente in seguito escluso possa sortire taluni effetti in punto di determinazione delle medie o delle soglie di anomalia (Cons. St., Sez. V, sent. n. 5319/2024).

Il TAR Veneto sottolinea altresì che il cd. principio di invarianza costituisce un corollario dell’elaborazione giurisprudenziale in tema di interesse a ricorrere, quale interesse al conseguimento di un risultato utile come conseguenza diretta e immediata della pronuncia giurisdizionale (in materia di gare, l’interesse all’aggiudicazione o il ripristino delle *chance* di partecipazione).

Di qui la conclusione che il ricorrente non poteva vantare alcun interesse a sollevare contestazioni in ordine alla posizione del secondo classificato, non perseguendo lo scopo di conseguire in via immediata e diretta l’aggiudicazione, ma quello di produrre un ricalcolo delle medie e delle soglie della procedura per ottenere così, strumentalmente, un mutamento della propria collocazione in graduatoria.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

[Consulta la sentenza](#)